

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL  
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  
E IL CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO**

**TRA**

- il PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (in seguito chiamato PARCO TICINO), rappresentato dal Direttore Arch. Claudio Peja - nato a Napoli il 24.10.1953, domiciliato per la carica in Pontevecchio di Magenta, Via Isonzo 1;
- il CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO con sede legale e amministrativa a Cuggiono (MI) in via S. Pertini n. 23 (C.F. e P.IVA. 03084020969), legalmente rappresentato dal Sig. Marco Menghini - nato ad Abbiategrasso (MI), ivi residente in Via Nazario Sauro, 4, domiciliato per la carica presso la Sede del Consorzio;

**PREMESSO CHE**

- il Parco Ticino è Ente competente in materia forestale ed esercita funzioni amministrative ai sensi della l.r. 31/2008;
- Il Consorzio Forestale del Ticino è consorzio riconosciuto dalla Giunta Regionale della Lombardia con DGR 6320 del 1 ottobre 2001;
- Il Consorzio Forestale del Ticino ha fra i propri fini statutari la cura dei boschi e del territorio, anche attraverso assistenza e consulenza tecnica ai soggetti interessati;
- Parco Ticino e Consorzio Forestale del Ticino sono soggetti abilitati all'inserimento delle denunce di taglio ai sensi del decreto U.O. n. 1556 del 21 febbraio 2011;

**PREMESSO INOLTRE**

- che il Parco Ticino intende sviluppare una presenza più capillare sul territorio dei Comuni Consorziati per rendere più agevole l'accesso ai servizi di informazione e alla presentazione delle istanze per il taglio dei boschi ai propri cittadini ed ai proprietari di boschi;
- che per le attività sopra descritte si rende necessario rinnovare l'accordo sottoscritto per gli anni 2017-2018;
- che il Consorzio Forestale del Ticino è disponibile a collaborare con il Parco Lombardo della Valle del Ticino ed in Particolare con il Settore Vegetazione e Boschi;
- che il Parco Ticino e il Consorzio Forestale del Ticino ritengono, nell'ambito delle proprie rispettive natura, funzioni e ambiti di attività di poter utilmente collaborare nel comune intento di favorire e promuovere una gestione sostenibile del patrimonio forestale;

tutto ciò premesso,

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art.1 – Oggetto dell'Accordo**

Il Parco Ticino, con il presente atto, le cui premesse costituiscono parte integrante, affida

al Consorzio Forestale del Ticino iniziative di promozione, informazione e divulgazione, nonché monitoraggio in materia forestale in collaborazione con il Settore Vegetazione e Boschi del Parco, fino a scadenza dell'accordo;

### **Art.2 – Gestione dei Servizi**

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo di collaborazione e sino al 30.06.2019 il Consorzio Forestale del Ticino si impegna a realizzare le attività sotto indicate, secondo accordi da definire con il Settore Vegetazione e Boschi del Parco:

- sportello per servizi di informazione in materia forestale e per la presentazione delle istanze per il taglio dei boschi nel territorio del parco;
- raccolta di dati, monitoraggio e statistica in materia di taglio boschi.

### **Art.3 – Obblighi a carico della società**

Il Consorzio Forestale, nell'ambito della gestione dei servizi si impegna a :

- garantire i servizi di cui ai precedenti articoli attraverso l'impiego di personale qualificato, concordando un piano di lavoro specifico con il responsabile del Settore Vegetazione e Boschi del Parco.
- espletare l'incarico attenendosi alle istruzioni del Parco Ticino, con impegno ad osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite e di eseguire ogni modifica eventualmente richiestagli, senza pretendere maggior compensi o rimborsi di spese, salvo richiesta di modifiche o aggiunte non imputabili a negligenza dell'incaricato e non precedentemente stabilite.
- rispettare per quanto di competenza le norme procedurali indicate dal Parco Ticino che fanno parte integrante del presente accordo;
- effettuare i lavori con la massima diligenza rispondendo dell'esattezza ed accuratezza degli stessi;
- adattare il piano di lavoro, successivamente alle verifiche, ai controlli ed alle osservazioni avanzate dagli organi preposti, senza diritto ad ulteriori compensi, salvo richiesta di modifiche o aggiunte non imputabili a negligenza dell'incaricato e non precedentemente stabilite.
- collaborare con il Parco Ticino nelle attività di promozione dei valori, delle caratteristiche e dei servizi dell'area protetta.

### **Art. 4 - Adempimenti di competenza del Parco Ticino**

Il Parco del Ticino si impegna a:

- fornire al Consorzio Forestale, la documentazione disponibile e necessaria per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo;
- mettere a disposizione del Consorzio Forestale, ove necessario, le proprie strutture logistiche, per lo svolgimento delle mansioni previste dal piano di lavoro di cui all'art.3.

### **Art. 5 - Durata dell'accordo di collaborazione**

Il presente accordo di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2019 e si intende risolto naturalmente alla sua scadenza. La titolarità del presente accordo di gestione non è cedibile a terzi neppure per intervenute modifiche societarie.

### **Art. 6 – Corrispettivi per le attività**

Per l'espletamento delle attività previste dal presente accordo, secondo le modalità da definirsi nel piano di lavoro di cui al precedente art. 3, il Parco Ticino corrisponderà al Consorzio Forestale i seguenti importi:

- Servizio di "sportello" al pubblico per informazioni in materia di normativa sul taglio boschi e inserimento denunce di taglio, € 55,00 esdusa IVA per ogni singola apertura dello sportello boschi per un minimo di 3 ore, sino ad un massimo di 90 aperture e quindi di € 4.950,00 euro IVA esclusa (€ 6.039,00 IVA compresa).
- Attività di inserimento dei provvedimenti autorizzativi (compilazione di una maschera informatica con la sintesi dei dati contenuti in autorizzazione, scansione del provvedimento/nulla osta e suo caricamento nella sezione "provvedimenti" del portale SITAB stesso), raccolta dati, monitoraggio e statistica in materia di taglio boschi, € 15,00 esclusa IVA per ogni ora, sino a un corrispettivo massimo di € 3.000,00 IVA esclusa (€ 3.660,00 IVA compresa).

### **Art. 7 – Rispetto dell'accordo di collaborazione**

Il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni qui pattuite può consentire alle parti di chiedere l'immediata risoluzione del presente accordo di gestione, imputando alla parte inadempiente i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.

### **Art. 8 - Controversie**

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in relazione all'applicazione del presente accordo di gestione e che non saranno risolte in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario.

### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Oneri e spese derivanti dalla stipulazione del presente accordo di gestione sono a carico del Parco Ticino.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Il Direttore

Claudio Peja

CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO

Il Legale Rappresentante

Marco Menghini